Pubblicato il 01/07/2021
N. 01013/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01669/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1669 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine De Paolis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Galatina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Capodacqua ed Elvira Anna Pasanisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.R.C.A. Sud Salento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Pezzuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n.-OMISSIS- del 26 settembre 2019, notificata in pari data, a firma del Responsabile del Servizio Edilizia del Comune di Galatina con cui è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. e) della Legge Regionale Pugliese n. 10/2014, la decadenza dell'assegnazione alla ricorrente dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà di A.R.C.A. Sud Salento sito Galatina alla Via -OMISSIS- - scala E, primo piano, int. 2 - (con contestuale declaratoria della risoluzione di diritto del contratto di locazione) ed è stato ordinato alla stessa di rilasciare lo stesso completamente sgombro da cose e persone immediatamente e, comunque, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del provvedimento;
- del conforme parere vincolante rilasciato dalla Commissione Provinciale Alloggi E.R.P. nella riunione del 6 settembre 2019 che ha espresso parere favorevole alla decadenza dell'assegnazione della signora -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale e, comunque, incompatibile con le richieste fatte valere dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Galatina e di A.R.C.A. Sud Salento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 84 del D.L. n. 18 del 2020;
Visto l'art. 4 del D.L. n. 28 del 2020;
Visto l'art. 25 del D.L. n. 137 del 2020;
Visto l'art. 1 comma 17 del D.L. n. 183 del 2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2021 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. Con ricorso notificato il 22 novembre 2019 e depositato il 19 dicembre 2019 la ricorrente, assegnataria in locazione da oltre quarant'anni di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà di A.R.C.A. Sud Salento sito Galatina alla Via -OMISSIS-), ha domandato l'annullamento dell'ordinanza n.-OMISSIS- del 26 settembre 2019 del Responsabile del Servizio del Comune di Galatina, notificata in pari data, con la quale è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. e) della Legge Regionale Pugliese n. 10/2014 (perché comproprietaria di altro alloggio sito in Galatina alla -OMISSIS-), la decadenza dell'assegnazione della ricorrente del prefato alloggio (con contestuale declaratoria della risoluzione di diritto del contratto di locazione) ed è stato ordinato alla stessa di rilasciare lo stesso completamente sgombro da cose e persone immediatamente e, comunque, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del provvedimento. Ha, altresì, impugnato il conforme parere vincolante rilasciato dalla Commissione Provinciale Alloggi E.R.P. nella riunione del 6 settembre 2019 che ha espresso parere favorevole alla decadenza dell'assegnazione della ricorrente, nonché ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 21-octies della Legge n. 241 del 1990 introdotto dalla Legge n. 15/2005, eccesso di potere per travisamento dei presupposti, per contraddittorietà, inconferenza, carenza di istruttoria, travisamento e violazione dell'art. 3 lett. c) della L.R. Puglia n. 10 del 2014, eccesso di potere per carenza di presupposto concreto ed attuale per la pronuncia di decadenza, illogicità ed ingiustizia manifesta.
2. In data 30 gennaio 2020 si è costituito in giudizio il Comune di Galatina chiedendo il rigetto del ricorso.

3. In data 17 aprile 2020 si è costituita in giudizio A.R.C.A. Sud Salento eccependo, in limine, il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito in favore della Giurisdizione Ordinaria ed il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.
4. In data 27 aprile 2020 il Comune di Galatina ha depositato memorie difensive eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito in favore della Giurisdizione Ordinaria.
5. In data 10 agosto 2020, con decreto n. 54, l'apposita Commissione istituita presso questo T.A.R. ha ammesso la ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
6. In data 27 aprile 2021 il Comune di Galatina ha depositato memorie difensive insistendo, in via preliminare, nell'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e, in subordine, per la sua infondatezza.
7. All'udienza pubblica dell'8 giugno 2021 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 1 comma 17 del D.L. n. 183 del 2020 con riferimento agli artt. 84 del D.L. n. 18 del 2020, 4 del D.L. n. 28 del 2020 e 25 del D.L. n. 137 del 2020.
DIRITTO
1. Il ricorso – come recentemente stabilito da questa Sezione con la sentenza "breve" n. -OMISSIS- resa in identica causa - è inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito G.A., non condividendo il Tribunale l'indicazione del Giudice asseritamente munito di giurisdizione contenuta in calce all'atto comunale impugnato.
1.1 Sebbene non manchino isolati arresti di segno contrario (cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 23 luglio 2018, n. 246; T.A.R. Lazio, Latina, 8 marzo 2018, n.110), la Sezione ritiene preferibile l'orientamento prevalente espresso dalle SS.UU. della Corte di Cassazione Civile secondo cui "nella materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 - che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 33 D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall'art. 7, lett. a, l. 21 luglio 2000 n. 205 - è necessario tenere distinta la prima fase antecedente all'assegnazione, di natura pubblicistica, caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e corrispondentemente da posizioni di interesse legittimo del privato, da quella successiva, di natura privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, in forza della diretta rilevanza della regolamentazione del rapporto tra ente ed assegnatario; [...] tale seconda fase, quindi non è più segnata dall'operare dell'amministrazione quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell'ambito di un rapporto privatistico di locazione o di compravendita: i provvedimenti assunti, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono invero espressione di una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte dell'assegnatario o della cooperativa, degli obblighi assunti al momento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge" sicché "sono da attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fino all'assegnazione", mentre "sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto, quali proprio quelle di opposizione al provvedimento di decadenza adottato dall'ente" (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 28 dicembre 2011, n. 29095; in tal senso T.A.R. Umbria, 22 ottobre 2015 n. 498; Id., 7 ottobre 2015, n. 452; Id., 20 giugno 2017, n. 103; cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 2 dicembre 2019, n. 13768; Id., sez. I, 5 luglio 2018, n.7462; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 26 febbraio 2019, n. 1091).
Con maggior impegno esplicativo può osservarsi che, nonostante la prima fase, culminante con l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, rientri pacificamente nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ex art. 133 lett. b) c.p.a. in quanto relativa ad una procedura di concessione di un bene pubblico, a seguito della stipula - normativamente prevista - di un contratto di locazione semplice (anziché di una convenzione accessiva alla concessione), la Pubblica Amministrazione non esercita più potestà di carattere pubblicistico, venendo in rilievo tra assegnatario ed Ente proprietario un rapporto obbligatorio paritetico assoggettato alle regole del diritto privato che può essere interessato da vicende di revoca, decadenza o risoluzione, le quali, in disparte al loro nomen iuris, incidono sulle posizioni di diritto soggettivo perfetto nascenti dal negozio e sono, come tali, destinate alla cognizione del G.O..
1.2 In particolare, deve reputarsi che pertenga alla giurisdizione del G.O. la controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio e.r.p., correlata non già ad una asserita (nuova) valutazione dell'interesse pubblico a mantenerla, bensì all'avvenuto accertamento della carenza del requisito dell'impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge per il diritto alla conservazione dell'alloggio, e perciò costituente atto con valenza dichiarativa incidente su una posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario, rientrante della seconda delle menzionate fasi del rapporto intercorrente con l'Ente pubblico (T.A.R., Puglia, Bari, Sez. III, 23/4/2018 n. 616; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza 28.12.2011 n. 29095).
Appartengono, in sostanza, alla giurisdizione del G.O. le controversie aventi ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio se basata semplicemente sull'avvenuto accertamento del venir meno dei requisiti previsti dalla legge, in linea con l'assunto che il provvedimento di assegnazione "segna il momento a partire dal quale l'operare della P.A. non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri e ricade , invece, nell'ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato" (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza 30/3/2018 n. 8041).
1.3 Ebbene, nel caso in esame, la decadenza - pronunciata ex art. 17 comma 1 lettera e) della Legge Regionale n. 10 del 2014 - dal diritto di abitazione dell'alloggio E.R.P. condotto in locazione dalla ricorrente attiene al rapporto locativo costituitosi in seguito all'originaria assegnazione ed è scaturita dalla asserita inosservanza, da parte della ricorrente

locataria, della disposizione dell'art. 3 comma 1 lett. c) della citata L.R. n. 10 del 2014 che pone come requisito per il mantenimento dell'assegnazione la non titolarità "di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località"
È, infatti, emerso in sede procedimentale che la ricorrente risulterebbe comproprietaria di una casa di abitazione sita nel Comune di Galatina alla -OMISSIS-- distinto in Catasto al Foglio -OMISSIS- sub. 4).
La presente controversia è quindi indiscutibilmente correlata all'avvenuto accertamento della sopravvenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge per il diritto alla conservazione dell'alloggio E.R.P., di modo che la pronuncia di decadenza costituisce atto con valenza dichiarativa incidente su una posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario.
2. In applicazione dei principi sopra delineati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione dell'adito G.A. in favore del G.O., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al G.O., nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ex art. 11 c.p.a. ("traslatio iudicii").
3. Sussistono i presupposti di legge (anche in ragione delle richiamate oscillazioni giurisprudenziali e della circostanza che l'atto comunale impugnato recava l'espressa indicazione della possibilità di adire il Giudice Amministrativo) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti del giudizio.
Va, in ultimo, revocata l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato disposta con decreto n. -OMISSIS- dell'apposita Commissione istituita presso questo T.A.R., spettando la relativa determinazione al Giudice munito di giurisdizione, dinanzi al quale potrà essere riassunta la causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A, in favore del G.O, innanzi al quale le parti potranno riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Spese compensate.
Revoca l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato disposta con decreto n. -OMISSIS- dell'apposita Commissione istituita presso questo T.A.R..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 8 giugno 2021 svolta da remoto tramite l'applicativo Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Giovanni Gallone	**Enrico d'Arpe**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.